



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

GABINETTO SINDACA

Piazza Aldo Moro - 84091 Battipaglia (SA) - Tel. 0828/677404

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

E-MAIL: staff.sindaco@comune.battipaglia.sa.it

Prot. n. _____/2025

Oggetto: Ordinanza divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro in occasione delle festività di Natale e di Capodanno 2025/2026.

LA SINDACA

PREMESSO che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi alcool correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto, la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

RICHIAMATO il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

CONSIDERATO che dal 08 Dicembre 2025 al 11 Gennaio 2026, tale periodo sarà interessato dalle festività natalizie con diverse manifestazioni/eventi denominati "Natale di Notte by Serre D'Inverno";

ATTESO che per tale occasione si prevede l'affluenza di numerosi utenti sul territorio, provenienti da diversi Comuni della zona soprattutto in relazione agli eventi musicali del 20.12.2025 denominato "Nostalgia 90" e del 22.12.2025 denominato "Battipaglia Music Festival W.Ed.", concerto questo con la presenza di cantanti rapper *Christian Liguori, Peppe Soks, El Chapo Jr, Rondo Da Sosa*";

RILEVATO che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata, la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;

RAVVISATO che il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

RITENUTO opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

FERMO RESTANDO il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale prot. n.77950 del 01.10.2025 recante disposizioni per contrastare fenomeni di degrado urbano correlati al consumo e all'abuso di bevande alcoliche;

RICHIAMATO l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" il quale prevede:

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

VISTA la Circolare n. 364-4/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che *"eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela an particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici:), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...). dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale"*, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successiva ministeriale prot. n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018;

VALUTATA la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcoolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Per i motivi indicati in premessa:

ORDINA

nel centro cittadino, **dal giorno 08 Dicembre 2025 al giorno 11 Gennaio 2026**, Piazza A. Moro Piazza Amendola e tutte le strade laterali e prospicienti la via Mazzini, via Mastrangelo, via Pastore, via Turati, via Roma, via Plava e via Baratta, via Ferrovia e piazzetta Pio Jacazzi, piazza

della Repubblica ovvero in tutti gli altri luoghi dove si tengono manifestazioni afferenti le festività di Natale e di Capodanno:

- il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- il divieto di somministrare qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, se non consumate all'interno dell'esercizio stesso e depositate, al termine del consumo, negli appositi contenitori per rifiuti posizionati dentro il locale. È peraltro consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- il divieto, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nell'area della manifestazione.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a Euro 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 13 legge 24/11/1981, n. 689 è sempre possibile il sequestro amministrativo cautelare degli oggetti costituenti illecito e delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.00 e notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Visto: Il Comandante della Polizia Municipale
Dir. Col. Giuseppe Forte



La Sindaca
Cecilia Francese

